

IN BREVE n. 016-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento marzo 2013
Pubblicato il 12 aprile 2013

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	106,9
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 1,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 4,9

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - MARZO 2013

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2012 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 marzo 2013 ed il 14 aprile 2013, dell' **0,656690 %**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 12/4/2013 per il mese di marzo 2013

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9									
%	2,2	1,8	1,6									

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

LA LEGGE 104/1992 SI APPLICA PURE SE NON C'E CONVIVENZA

da Sole 24 ore - risposta 1128

D - Vorrei sapere se, per fruire delle agevolazioni previste dalla legge 104/1992 relativamente all'assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità, è necessario che ci sia convivenza tra chi assiste e l'assistito. Per la precisione, mia madre, di quasi 90 anni, ha bisogno di assistenza, che io vorrei darle, ma risiedendo io a 100 chilometri circa rispetto a dove vive lei, posso fruire dei vantaggi previsti dalla legge 104?

R - L'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al comma 3 dispone che, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata at empo pieno, il lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, o entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per fruire dei permessi è dunque necessario che la madre del lavoratore sia stata riconosciuta affetta da handicap grave, mentre non è richiesto il requisito della convivenza; nell'ipotesi che l'assistita si trovi a una distanza superiore a 150 chilometri dalla residenza del lavoratore, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 33, è necessario produrre idonea documentazione attestante tale spostamento (titolo di viaggio, scontrino per pedaggio autostradale eccetera).

L'EREDE PERDE LE RATE DELLE SPESE MEDICHE

da Sole 24 ore - risposta 1024

D - Un genitore, titolare di diversi redditi, sostiene in un anno spese mediche fatturate per importo di 25.000 euro, optando per la rateizzazione per non perdere la capienza. Due anni dopo muore. Come si detraggono le rate residue? Vanno perse? Il figlio erede può inserire la differenza nell'ultima dichiarazione del de cuius e chiedere il rimborso? E possibile acquisire le spese residue in compensazione o deve chiedere necessariamente il rimborso?

R - L'erede che presentala dichiarazione per la persona deceduta (si vedano le istruzioni a Unico PF/2013, pagina12) potrà indicare eventualmente la rata relativa all'ultimo anno di vita del genitore (indicandone l'importo al rigo RP20, colonna 2). Tuttavia, le rate residue non potranno essere recuperate, in quanto non vi è alcuna disposizione che preveda la trasferibilità agli eredi della parte non fruita di spese sanitarie rateizzate in quattro anni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Dpr 917/86.

IL RISCATTO PER I PERIODI PRIVI DI CONTRIBUZIONE

da Sole 24 ore - risposta 1066

D - Riscattando gli anni di una laurea conseguita nel 1987 e pagando il relativo onere nel corso del 2013, è possibile cumulare i periodi di contributo riscattati ai contributi versati entro il 30 dicembre 2011 e, quindi, avere diritto alla pensione secondo i vecchi criteri? Ossia raggiungendo il cumulo di 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2011?

R - L'Inps non ha mai precisato che i anzianità contributiva deve essere fotografata alla data del 31 dicembre 2011, secondo l'anzianità posseduta a questa data. Ne consegue che un eventuale riscatto, il quale si collochi antecedentemente, aumentando l'anzianità contributive possa far acquisire un diritto a pensione secondo le regole previgenti la riforma Monti-Fornero (DI 201/2011). Tuttavia, preme segnalare come, con il Dlgs 184/1997, il riscatto del diploma di laurea possa avvenire solo a condizione che tali periodi non siano già coperti da contribuzione in uno dei regimi previdenziali previsti dall'articolo 2, comma 1 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi, fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Ne deriverà che, qualora il periodo di riscatto si sovrapponga a un periodo già coperto da contribuzione in uno dei regimi menzionati, non potrà essere valorizzato.

È DEDUCIBILE L'INDEBITO RESTITUITO ALL'IN PDAP

da Sole 24 ore - risposta 1020

D - Un mio cliente ha restituito nel 2012 dei compensi all'Inpdap perchè ricevuti indebitamente negli anni precedenti in seguito ad una pensione non spettante. L'Inpdap ha rilasciato una dichiarazione in cui attestava questa restituzione, avvenuta nel 2012. In questo caso, bisogna presentare una dichiarazione integrativa degli anni precedenti, atta a modificare i redditi conseguiti, oppure rettificare il reddito 2012 nella dichiarazione 2013, anche se nel 2012 non sono stati conseguiti redditi dall'Inpdap, ma solo da lavoro dipendente?

R - Qualora il contribuente restituisca al soggetto erogante importi assoggettati, a vario titolo, a tassazione in un precedente periodo d'imposta, è previsto che gli stessi vengano qualificati come oneri deducibili dal reddito complessivo dell'anno di restituzione (lettera d-bis, comma 1, articolo 10 Tuir). Pertanto, il percettore, allo scopo di recuperare le imposte sui redditi già versate, non dovrà presentare una dichiarazione integrativa di quella originaria, ma indicare l'ammontare di quanto restituito al rigo E26, codice 5, in caso di presentazione del modello 730 2013, oppure al rigo RP26 del quadro RP di Unico Pf 2013.

PRESTAZIONI DI FISIOTERAPIA

Il fisioterapista può prestare la propria attività sia autonomamente che in équipe avendo però come riferimento le diagnosi e le prescrizioni del medico. Pertanto, l'autonomia del professionista sanitario si può esplicare solo nel presupposto dell'esistenza delle prescrizioni indicate dal fisiatra, quale coordinatore dell'équipe riabilitativa.

SCADENZE DA NON DIMENTICARE

30 APRILE	31 MAGGIO	17 GIUGNO	17 GIUGNO	17 LUGLIO	31 LUGLIO	30 SETTEMBRE
Presentazione 730 al sostituto d'imposta se presta assistenza fiscale	Presentazione 730 al Caf o professionista abilitato	Pagamento imposte (saldo e acconto) risultati dall'Unico	Pagamento acconto Imu	Pagamento imposte (saldo e acconto) risultati dall'Unico con maggiorazione dello 0,40%	Presentazione mod.Unico su carta all'Ufficio Postale (nei casi ammessi)	Trasmissione telematica mod. Unico

IMU - NESSUN RISPETTO PER IL CITTADINO

Al 17 giugno e al 16 dicembre 2013 gli appuntamenti per il pagamento dell'acconto e del saldo dell'Imu.

Ma, attenzione, continua l'eterno balletto delle aliquote da parte dei Comuni.

Dietro le proteste dei Comuni che hanno la possibilità di chiudere i propri bilanci sino al 30 giugno, un provvedimento di legge fa slittare la possibilità di deliberare da parte dei Comuni le nuove aliquote e le detrazioni Imu sino al 9 maggio (con pubblicazione sul sito del Mef entro il 16 maggio) per l'acconto di metà giugno e entro il 9 novembre (con pubblicazione entro il 16 novembre per eventuali delibere per un riequilibrio di bilancio) per il saldo di dicembre.

Ancora una volta il povero cittadino che ha il dovere di pagare le tasse, dovrà impazzire per poter assolvere il suo dovere di contribuente per l'inerzia dei Comuni nel assolvimento dei loro compiti istituzionali.

Poiché i Comuni hanno in mano tutti i dati sarebbe un loro dovere nei riguardi dei cittadini contribuenti calcolare i singoli importo e inviare loro gli avvisi di pagamento, come avviene per la Tarsu....ancora una volta l'inerzia o forse l'incapacità al compito viene fatto gravare sul contribuente senza alcun rispetto del cittadino.

L'allarme a tale disfunzione viene dato dai Caf che ritengono insufficienti 30 giorni di tempo per inserire nei loro software le delibere Imu che saranno pubblicate sul sito Mef (e beato chi riuscire a districarsi per acquisirle)entro il 16 maggio per l'acconto di giugno e poi entro il 16 novembre per il saldo di dicembre.

SPESOMETRO - RINVIO DEL TERMINE PER LA TRASMISSIONE

Ci sarà più tempo per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA del 2012.

L'Agenzia delle Entrate (comunicato 15/04/2013) ha confermato il rinvio del termine per la trasmissione dello Spesometro 2013, per ragioni tecniche legate all'impossibilità di assolvere all'obbligo con il modello e la procedura utilizzate per il 2011, in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto semplificazioni.

Allo studio alcune semplificazioni per chi svolge attività di locazione e noleggio, ma la nuova scadenza non è stata ancora stabilita.

Spesometro: per comunicazioni 2012 più tempo a disposizione per l'invio

A partire da quelle dello scorso anno le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura devono essere comunicate indipendentemente dall'importo.

Il decreto “semplificazioni tributarie” (DI n. 16/2012) ha stabilito l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2012 tra operatori economici (*business to business*) e non più solo quelle di importo pari o superiore a 3.000 euro, mentre il limite per le comunicazioni riguardanti le operazioni per le quali non è previsto obbligo di fatturazione (*business to consumer*) resta fissato in 3.600 euro.

Questa novità comporta che la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”) relative al 2012 non possa più essere effettuata con le stesse modalità finora adottate e che la scadenza del 30 aprile non sia più valida.

Tenendo conto delle molteplici proposte di semplificazione degli adempimenti formulate dalle associazioni di categoria, si sta procedendo alla definizione di un nuovo modello di comunicazione, con le relative specifiche tecniche, che verrà approvato con un prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia.

L’atto direttoriale fisserà anche la nuova scadenza per l’invio dei dati relativi al 2012, in considerazione dei tempi tecnici necessari per rispettare gli adempimenti previsti.

Infine, nel provvedimento in corso di emanazione, tra le diverse misure semplificative degli adempimenti sarà introdotta anche la possibilità, per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio, di optare per la comunicazione dei dati utilizzando il nuovo modello nei termini previsti per il “nuovo spesometro”.

DIRITTO ALLA SALUTE PREVALE SU DIRITTO OBIETTORE DI COSCIENZA da DoctorNews del 16 aprile - avv.E.Grassini

Il fatto

Una ginecologa è stata condannata per il reato di omissione di atti d'ufficio in quanto, trovandosi in servizio di guardia medica nel reparto di ostetricia e ginecologia, chiamata ad assistere una paziente che era stata sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza mediante somministrazione farmacologica, si è rifiutata di visitarla e di assisterla, in quanto obiettrice di coscienza, nonostante le richieste di intervento dell'ostetrica e i successivi ordini di servizio impartiti telefonicamente dal primario e dal direttore sanitario.

Profili giuridici

I giudici della Suprema Corte hanno confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice d'appello, evidenziando come la legge tuteli il diritto di obiezione di coscienza entro lo stretto limite delle attività mediche dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il medico non può opporre alcun rifiuto di prestare assistenza alla paziente. La normativa esclude che l'obiezione possa riferirsi anche alle cure antecedenti e conseguenti all'intervento, riconoscendo al sanitario solo il diritto di rifiutare di determinare l'aborto (chirurgicamente o farmacologicamente), ma non di omettere di prestare l'assistenza nelle altre fasi. Il diritto dell'obietto si affievolisce, fino a scomparire, di fronte al diritto della donna, che si trovi in imminente pericolo di vita, a ricevere le cure.

AGENZIA DELLE ENTRATE - ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE RIMBORSATE

Domanda

Al punto 131 del mio Cud è indicato l’importo di 3.124,10 euro. Posso detrarre l’importo delle spese mediche sostenute oppure solo la parte non rimborsata dall’assicurazione?

Risponde r.fo.

Nel punto 131 del Cud 2013 il sostituto d’imposta indica i contributi per assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Tali somme non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore a 3.615,20 euro (articolo 51, comma 2, del Tuir). Pertanto,

se l'ammontare dei contributi versati è al di sotto di quel tetto, non si ha diritto a detrarre nella dichiarazione dei redditi le spese mediche rimborsate.

Nel caso in cui, invece, l'importo dei contributi sia superiore al limite indicato, nelle annotazioni dello stesso modello Cud (cod. AU) viene riportata la quota di contributi che ha concorso a formare il reddito ed è specificato che le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono essere detratte proporzionalmente.

LAVORATORI PUBBLICI e PRIVATI CON DEI DISTINGUO IN PREVIDENZA

Mentre da un lato si innalza l'età pensionabile e l'età massima lavorativa, nel settore della pubblica amministrazione si cerca la rottamazione. Non può approfittare del Salva-Italia (DL211/2011) per posticipare la pensione a 70 anni il ricercatore universitario che ha superato i 65 anni (Tar Emilia-Romagna sentenza 201/2013) .

Le novità della riforma previdenziale non travolgono le norme speciali che indicano l'età massima di permanenza in servizio nella pubblica dipendenza: vale invece la discrezionalità del legislatore per determinate esigenze meritevoli di autonoma regolamentazione.

Circa il bene protetto del diritto alla pensione vale il principio del conseguimento al minimo; non gode analoga protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo.

COLPA MEDICA e LINEE-GUIDA

La colpa e le buone pratiche vanno sempre valutate in rapporto del caso concreto e le linee-guida da sole non costituiscono uno strumento di "ontologica affidabilità".

In particolare, le linee-guida accreditate, nell'ambito dell'imperizia, operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie e la loro osservanza possono costituire uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti. Tuttavia non possono costituire una protezione illimitata perché va sempre individuata la causa dell'evento e il rischio che si è concretizzato: il professionista si è attenuto alle linee-guida? e malgrado una condotta tutto sommato aderente si è verificato un errore? e questo errore è stato rilevante oppure no? La colpa avrà connotati di gravità solo quando l'erronea conformazione all'approccio terapeutico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia, al suo sviluppo, alle condizioni del paziente.

Corte di Cassazione IV sezione penale - sentenza numero 16237 del 9 aprile 2013

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sent.16237 del 9.04.2013 da Diritto Penale Contemporaneo - Ord.Med.Latina (documento 083)